



# *Città di Piove di Sacco*

PROVINCIA DI PADOVA

## **ORDINANZA N. 91 DEL 24/05/2026**

**Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale**

**OGGETTO: LIMITAZIONE ALLA SOSTA ED AL TRANSITO VEICOLARE AL FINE DI CONSENTIRE L'EVENTO CICLISTICO SPORTIVO AGONISTICO DENOMINATO "2^ PEDALA PER PIOVE WOMEN", INDETTO PER DOMENICA 31 MAGGIO 2026 SULLE VIE DEL CENTRO STORICO, DEL CAPOLUOGO E DEL TERRITORIO COMUNALE.**

### **Il Responsabile**

#### **PREMESSO CHE:**

- questa Amministrazione comunale con determinazione n. 675 del 24.05.2026, previa acquisizione dei pareri favorevoli degli enti proprietarie delle strade interessate, ha autorizzato ex art. 9 del D.Lgs. 285/92 la società VENETO PROJET TEAM ASD con sede a Pianiga (VE) in via Provinciale Sud n. 37, allo svolgimento della competizione ciclistica classe Esordienti / Allieve su strada, denominata "2^ PEDALA PER PIOVE WOMEN",
- il percorso di gara interessa le seguenti vie di questo territorio comunale: via Roma (partenza ed arrivo) p.za dell'Incoronata, p.za Matteotti, via Garibaldi, via S. Pio X, via Borgo Rossi, via Rusteghello, via Cristo (S.P. 4 "Porto"), via Antonio Vivaldi (S.R. 516 "Piovese"), via Paganini, via IV Novembre, via I Maggio, via Michiel;
- al Comune di Piove di Sacco, poiché il percorso di gara si snoda interamente all'interno del territorio comunale, ai sensi degli artt 6, 7 e 9 del D.Lgs. 285/92, compete l'emissione dell'Ordinanza di carattere generale volta a limitare il transito di veicoli e persone lungo le strade facenti parte del percorso di gara.

ATTESA la necessità di disciplinare la viabilità locale per garantire il regolare svolgimento della manifestazione in totale sicurezza per le atlete e per il pubblico che assisterà all'evento, nonché la necessità di assicurare la creazione di percorsi alternativi per i veicoli dei residenti e degli altri utenti della strada, compreso il trasporto pubblico di linea.

#### **PRESO ATTO:**

- che l'organizzatore ha richiesto la sospensione temporanea della circolazione limitatamente allo spazio intercorrente tra i cartelli "inizio gara ciclistica" e "fine gara ciclistica" per un periodo di **15 minuti**, salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di Polizia Stradale per necessità connesse alla sicurezza della circolazione ed alla tutela dell'incolumità pubblica e degli atleti";
- che l'organizzazione ha dichiarato di assicurare alla partenza, su tutto il percorso ed al traguardo, per tutta la durata dell'evento, la presenza di personale allo scopo incaricato;
- che durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori e finali, sarà assicurata l'assistenza sanitaria di Pronto Soccorso

ATTESO:

- che per garantire il transito delle gareggianti in condizioni di sicurezza necessita istituire il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in alcune vie o tratti di esse facenti parte del percorso di gara;
- che necessita assicurare a ridosso della zona di partenza/arrivo due aree da adibire a logistica attrezzature e mezzi; aree individuate in p.tta San Marco (intera) e via Cavour (due stalli sosta in prossimità di via Roma).

RILEVATO, inoltre, che il percorso di gara interessa solo il territorio del Comune di Piove di Sacco, anche su tratti fuori del centro abitato e su Strade Provinciali e Regionali.

VISTA la normativa di settore inerente all'emergenza da Covid19 attualmente in vigore.

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/9/2020;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9 la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo tutto il percorso di gara ubicato all'interno del territorio comunale.

VISTI:

- gli artt. 5, 6,7, 43,190 e 191 del D.Lgs. 285/92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

VISTE le ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione concernente la circolazione stradale.

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 51 del 29.12.2023 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2026 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

ATTESO che sulla presente ordinanza il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

## ORDINA

**A)** la sospensione temporanea della circolazione il giorno **31.05.2026** in relazione a tutte le strade facenti parte del percorso della competizione sopraindicata secondo quanto riprodotto nel programma, planimetria, tabella di marcia e copia dell'autorizzazione **allegati** che, **a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del presente provvedimento**, con le modalità di seguito indicate.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". La durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a **15 minuti** calcolati dal momento del transito del primo concorrente, salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di Polizia Stradale per necessità connesse alla sicurezza della circolazione ed alla tutela dell'incolumità pubblica e degli atleti.

Dovrà essere rispettata la normativa nazionale e regionale di settore inerente all'emergenza sanitaria da Covid19 in vigore alla data dello svolgimento della manifestazione.

#### **Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:**

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade, o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando, le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'Organizzazione;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

### **ORDINA ALTRESI'**

1. dalle ore **07:00** di **venerdì 29 maggio 2026** alle ore **15:00** di **domenica 31 maggio 2026**, l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE di tutti i veicoli in via Cavour, limitatamente al tratto compreso tra il civ. 2 e l'incrocio con via Roma (due stalli di sosta a pagamento destinati ad area logistica per il podio di gara);
2. per la giornata di **domenica 31 maggio 2026**:
  - a) **dalle ore 03:00 alle ore 15:00**, e comunque fino al termine della gara, per garantire la percorribilità in sicurezza del tracciato di gara da parte delle cicliste e del seguito veicolare, stante la particolare configurazione del tracciato di gara, **l'istituzione** del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE di tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi al seguito dell'evento, su entrambi i lati delle seguenti vie/piazze: via Roma, p.za dell'Incoronata, via Garibaldi, via San Pio X (tratto compreso tra via Risorgimento e via Tevo) via Borgo Rossi, Via Paganini, via Michiel, p.tta San Marco (area adibita al raduno delle squadre);
  - b) **dalle ore 06.00 alle ore 15.00 (ora inizio ZTL domenicale)** l'attivazione del varco ZTL di via Cavour (causa interferenza eventuali veicoli in transito con l'area del traguardo transennata);
  - c) per effetto della disposizione di cui al precedente punto 2. lettera b), dalle ore 06.00 alle ore 15.00 di domenica 31.05.2026 l'istituzione del doppio senso di marcia in via Cavour e di via Peci, nel rispetto della norma di cui agli artt. 141, 190 e 191 del vigente codice della strada.

### **DISPONE**

che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'Autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29;
- l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'Autorizzazione sopra richiamata, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli Organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a Servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

## **AVVERTE**

che:

- oltre alle segnalazioni del personale ex art. 12 C.d.S. gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico.
- d'intesa con le Aziende interessate, il servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma, potrà subire dei ritardi;
- per tutta la durata della gara e per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, resta intesa l'applicazione da parte del personale di Polizia stradale, di quanto stabilito dall'art. 43 comma 5 del CdS.

Sono esclusi dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti i veicoli al seguito della manifestazione, i mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento qualora si rendano necessari interventi d'urgenza e previa intesa con gli organi di polizia stradale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on-line del Comune. A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal CdS .

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security.

# INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

Notifiche:

Albo  
Veneto Projet Team Asd  
Prefettura di Padova  
Questura di Padova  
Provincia di Padova  
Veneto Strade  
Comando Carabinieri di Piove di Sacco  
Dist. Polizia Stradale Piove di Sacco  
Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco  
Infrastrutture Venete  
Direzione Sanitaria Ospedale Civile Piove di Sacco  
SUEM – Padova  
Sesa Spa  
Parrocchia di San Martino

Il Responsabile del Procedimento: Gianni Meneghin

Il Responsabile  
**GIANNI MENEGHIN**  
*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*